

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1396 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2017

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Polonia e di alcune regioni del Regno Unito

[notificata con il numero C(2017) 5140]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che, qualora l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie della qualifica sanitaria relativa alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione dell'Unione.
- (3) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE. La Polonia e il Regno Unito figurano attualmente al punto B dell'elenco dei paesi o delle regioni con un rischio di BSE controllato.
- (4) L'OIE svolge un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di zone e paesi membri dell'OIE sulla base del rischio di BSE, in conformità alle disposizioni del suo codice sanitario per gli animali terrestri (*Terrestrial Code* ⁽³⁾).
- (5) Il 23 maggio 2017 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 26 sul riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (*Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries* ⁽⁴⁾), in vista della sua entrata in vigore il 26 maggio 2017. Tale risoluzione ha riconosciuto la Polonia e due regioni del Regno Unito, cioè l'Irlanda del Nord e la Scozia, come zone aventi un rischio di BSE trascurabile.
- (6) L'elenco di paesi o regioni riportato nell'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe quindi essere modificato in modo tale che la Polonia, l'Irlanda del Nord e la Scozia siano elencate al punto A, tra i paesi o le regioni con un rischio di BSE trascurabile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽³⁾ <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>.

⁽⁴⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A26_RESO_2017_BSE.pdf

